



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 07/08/2002

UNIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE (Lecce)
STATUTO

UNIONE DEI COMUNI DI
ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE

STATUTO
(Art. 32 del T.U.E.L. 18.08 2000, n. 267)

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Finalità
Articolo 3 Obiettivi prioritari
Articolo 4 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
Articolo 5 Sede, stemma e gonfalone
Articolo 6 Durata
Articolo 7 Recesso

TITOLO II
COMPETENZE

Articolo 8 Oggetto
Articolo 9 Ulteriori trasferimenti di competenze

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

ORGANI DELL'UNIONE

Articolo 10 Organi

CAPO II

CONSIGLIO DELL'UNIONE

Articolo 11 Composizione del consiglio

Articolo 12 Competenze

Articolo 13 Diritti e doveri dei consiglieri

Articolo 14 Decadenza o dimissioni dei consiglieri

CAPO III

PRESIDENTE

E GIUNTA DELL'UNIONE

Articolo 15 Elezioni del Presidente

Articolo 16 Composizione e nomina della Giunta

Articolo 17 Il Presidente

Articolo 18 Il Vice Presidente

Articolo 19 La Giunta

Articolo 20 Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

Articolo 21 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

Articolo 22 Normativa applicabile

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 23 Principi generali

Articolo 24 Principi in materia di gestione del personale

Articolo 25 Principi di collaborazione

Articolo 26 Direzione dell'organizzazione

Articolo 27 Segretario dell'unione

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 28 Principi della partecipazione

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 29 Finanza e fiscalità dell'Unione

Articolo 30 Bilancio e programmazione finanziaria

Articolo 31 Ordinamento contabile e servizio finanziario

Articolo 32 Revisione economica e finanziaria

Articolo 33 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

CAPO I

NORME TRANSITORIE

Articolo 34 Atti regolamentari

Articolo 35 Sede provvisoria

Articolo 36 Presidente provvisorio

Articolo 37 Segretario provvisorio

Articolo 38 Fondo spese

CAPO II

NORME FINALI

Articolo 39 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Articolo 40 Proposte di modifica dello statuto

Articolo 41 Conferenza dei Sindaci

Articolo 42 Norma finale

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1) Il presente statuto approvato dai consigli comunali di: Acquarica del Capo e di Presicce con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.

2) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono. 3) L'adesione di altri comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto.

Art. 2

Finalità

1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in

capo ai singoli comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

2. L'Unione dei Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della Società e dello Stato.

3. L'Unione dei Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Lecce, della Regione Puglia, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di proprietà di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5) L'unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Art.3

Obbiettivi prioritari

1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;

b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;

d) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;

e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

f) valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico-culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;

g) mantenere costante e produttivi i rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;

h) individuare forme stabili di collaborazione, con altre Unioni o con altri Comuni vicini, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Art 4

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazioni degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipante e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzioni di obbligazioni, in pegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongono espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Art.5

Sede, stemma e gonfalone

1. L'Unione ha sede in uno dei Comuni associati che sarà individuato dal Consiglio della stessa Unione, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
2. L'unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti pervia autorizzazione del presidente.

Art.6

Durata

L'Unione è a tempo indeterminato.

Art.7

Recesso

- 1) Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statuarie.
- 2) Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
- 3) In caso di recesso da parte di alcuni fra i comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato e salvo diritti dei terzi.
 - a) All'unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 - b) Ai singoli Comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o da specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dai singoli servizi.
- 4) In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b).
- 5) Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza d'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal presidente del tribunale di Lecce.

TITOLO II

COMPETENZE

Art. 8

Oggetto

1) I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente Statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici

2) E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro e della protezione civile;
- trasporto locale e scolastico;
- mensa scolastica;
- servizi cimiteriali;
- formazione e aggiornamento del personale;
- contrattazione decentrata;
- gestione di appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell'Unione;
- Commercio, artigianato, turismo, agricoltura;

3) L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni. Ciascun servizio o funzione attribuito all'Unione sarà disciplinato nel suo funzionamento da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

4) I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo articolo 9 sono adottati delle singole Giunte comunali.

5) Qualora taluno dei servizi indicati al comma 2) risulta già gestito in associazione con altri Comuni o dato in concessione a terzi, il suo trasferimento all'Unione potrà avvenire alla scadenza della relativa convenzione, oppure prima in caso di recesso del Comune interessato.

Art.9

Ulteriori trasferimenti di competenze.

1) Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergono le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2) A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.

3) Il conflitto di competenza, attivo o passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 dell'art.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

CAPO I ORGANI DELL'UNIONE

Art. 10 Organi

1) Sono organi dell'Unione, il Consiglio, la Giunta e il Presidente. Tali organi durano in carica 5 anni e comunque sino alla scadenza del mandato elettorale, salvo quanto stabilito nel presente titolo

CAPO II CONSIGLIO DI UNIONE

Art.11 Composizione del Consiglio.

- 1) Il numero dei membri del consiglio dell'unione è di 19.
- 2) Il riparto dei seggi avviene in proporzione alla popolazione di ciascun Comune. I Sindaci associati sono membri di diritto del consiglio dell'Unione e concorrono alla copertura dei seggi spettanti a ciascun Comune.
- 3) In caso di adesione all'Unione di nuovi Comuni viene ricalcolata la distribuzione dei seggi secondo quanto stabilito dai commi 2 e 5 del presente articolo.
- 4) Possono essere eletti membri del Consiglio dell'Unione anche gli assessori dei Comuni associati, purchè non esterni ai rispettivi consigli comunali.
- 5) Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza garantendo la rappresentanza delle minoranze nella misura di 1/3 calcolata escludendo i Sindaci.
- 6) Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento interno per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 12 Competenze

- 1) Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.
- 2) Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
- 3) Il documento programmatico presentato dal Presidente e definito e o adeguato dal consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente e di verifica periodica della sua attuazione da parte del Presidente o degli Assessori dell'Unione.
- 4) Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.
- 5) Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge, per Statuto o per regolamento vi sono attribuite.

Art.13

Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
- 2) I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art.14

Decanza e dimissioni dei Consiglieri

- 1) Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
- 2) Le dimissioni della carica di Consigliere, indirizzata per iscritto dal Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3) La decadenza e le dimissioni da consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
- 4) Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, al quale il consigliere decaduto o dimesso, appartiene, prevede con urgenza alla relativa sostituzione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza dei propri membri in seno al Consiglio dell'Unione.
- 5) Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del mandato elettorale, per qualsiasi ragione, confluisce in seno al proprio consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazione agli assetti tra maggioranza e minoranza, può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componete.

CAPO III

PRESIDENTE

E LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art.15

Elezione del Presidente

- 1) Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore il consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
- 2) Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con la popolazione maggiore. Il Presidente dell'unione dura in carica un anno a decorrere dalla data di elezione.
- 3) Nella stessa seduta il Consiglio elegge il Presidente dello stesso Consiglio, scelto tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione, con le medesime modalità stabilite per la elezione del Presidente dell'Unione.

Appena eletto, il Presidente del Consiglio assume la presidenza dell'assemblea.

Art.16

Composizione e nomina della Giunta

- 1) La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei membri del Consiglio dell'Unione, computando a tal fine il Presidente.
- 2) Possono essere nominati Assessori i rappresentanti dei Comuni presenti nel Consiglio dell'Unione. Uno degli Assessori è nominato Vice Presidente. Sono membri di diritto i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
- 3) La nomina di Assessori non comporta la perdita della carica di membro del Consiglio dell'Unione.
- 4) Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente.
- 5) Il Presidente dà comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile da tenersi entro 20 giorni dalla data di elezione dello stesso Presidente.

Art.17

Il Presidente.

- 1) Il Presidente svolge le funzioni attribuite dal Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art.18

Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art.19

La Giunta

- 1) La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
- 2) Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
- 3) La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto o dal regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Art.20

Dimissioni e revoca della carica di Assessore

- 1) Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
- 2) Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa secondo le indicazioni fornite dal Sindaco del Comune di appartenenza dell'Assessore dimissionario o cessato.

Art.21

Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente

- 1) Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.
- 2) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3) Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione, di Assessore e di componente del Consiglio. La cessazione della carica di Sindaco determina altresì la cessazione dalla carica di assessore del membro del Consiglio eventualmente delegato dal Sindaco cessato.
- 4) Nei casi previsti dai commi precedenti la Giunta è presieduta dal Vice- Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Unione.

Art.22

Normativa applicabile

- 1) Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.23

Principi Generali

- 1) L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
- 2) L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.25.

Art.24

Principi in materia di gestione del personale

- 1) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 2) Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art.25

Principi di collaborazione

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali, di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
- 3) Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
- 4) L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art.26

Direzione dell'organizzazione

- 1) Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della giunta, nomina un direttore generale, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia la cui durata non può eccedere il mandato del Presidente dell'Unione. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2) Al Direttore generale è demandato il compito immediato di provvedere al primo impianto dell'Unione e quindi alla sua organizzazione e alla stesura dei regolamenti disciplinanti il funzionamento degli organi e degli uffici e dei servizi.

Art.27

Segretario dell'Unione

- 1) Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.
- 2) Il Segretario può essere nominato fra i segretari dei Comuni aderenti all'Unione.
- 3) Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.28 Principi della partecipazione

- 1) L'Unione dei Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
- 2) L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni o comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
- 3) L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso all'informazione ed agli atti o fornendo un'informazione completa della propria attività.
- 4) Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art.29 Finanza e fiscalità dell'Unione

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2) L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
- 3) Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
- 4) Ciascun Comune aderente all'Unione partecipa ai relativi costi in proporzione alla propria popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la determinazione delle quote di spesa a carico dei Comuni, si tiene conto delle entrate proprie dell'Unione, dei trasferimenti dello stato e di ogni altro introito il cui ammontare complessivo va detratto preliminarmente dalle passività da ripartire.

Per il personale dipendente dai Comuni trasferito, distaccato, o comandato all'Unione per il funzionamento dei servizi trasferiti, il costo retributivo, comprensivo dei relativi oneri riflessi, sarà versato alla tesoreria del nuovo ente da parte dei Comuni interessati fino a che lo Stato non avrà provveduto ad una eventuale redistribuzione dei trasferimenti ordinari e straordinari annuali fra i suddetti Comuni e l'Unione.

Art.30 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2) Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art.31

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1) L'ordinamento contabile dell'Unione o, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art.32

Revisione economica e finanziaria

1) Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti o documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art.33

Affidamento del servizio di tesoreria

1) Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto bancario.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE

Art.34

Atti regolamentari

1) Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art.35

Sede provvisoria

1) Fino alla scelta della sede definitiva, la residenza dell'Unione resta nel Comune di Presicce in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art.36

Presidente provvisorio

Fino alla nomina del Presidente dell'Unione di cui all' art. 15, le funzioni dello stesso Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di Presicce, il quale ha l'obbligo di convocare il consiglio entro trenta giorni dalla stipula dell'atto costitutivo per la nomina del Presidente dell'Unione.

Art.37

Segretario provvisorio

Fino alla nomina del Segretario dell'Unione, la relativa funzione sarà svolta dal Segretario del Comune di Acquatica del Capo.

Art.38

Fondo spese

1) Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è proporzionale al numero degli abitanti di ogni singolo Comune risultante al 31 dicembre 2000. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno 2001. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

CAPO II

NORME FINALI

Art.39

Inefficacia delle norme
regolamentari comunali incompatibili

1) Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2) Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Art.40

Proposta di modifica dello Statuto

1) Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art.41

Conferenza dei Sindaci

- 1) Qualora specifiche disposizioni di legge lo prevedano, viene costituita la Conferenza dei Sindaci.
- 2) La Conferenza dei Sindaci è organo dell'Unione ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza. Il Presidente dell'Unione può chiederne la convocazione per acquisire pareri sulle attività.
- 3) Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.

Art.42

Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
- 2) Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.